



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 1, comma 57, L. 28 giugno 2012, n. 92

nella causa iscritta al n. 1189/2016 R.G., discussa all'udienza del 2 maggio 2017

promossa da S.p.A.

rappresentato e difeso dall'Avv.

opponente

contro

rappresentato e difeso dagli Avv.

opposto

Fatto e diritto

1. ha proposto opposizione, ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, avverso l'ordinanza in data 20.3.2016, emessa ai sensi del comma 49, con la quale è stata accolta la domanda, proposta dal dipendente ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, di impugnazione del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro in data 16.3.2015; ha contestato l'opposizione.
2. La società datrice di lavoro ha licenziato per il dedotto superamento del periodo di comportamento, rilevando assenze per complessivi 367 giorni nel periodo 18.10.2012 – 2.3.2015 (lettera 16.3.2015 doc. 7).
3. ha impugnato il licenziamento, sostenendo che non avrebbe dovuto essere computata tra le assenze rilevanti quella di 28 giorni nel periodo 18.10 – 14.11.2012, qualificata come malattia ordinaria ma in realtà imputabile a ricaduta di infortunio sul lavoro da lui subito il 17.8.2008.
4. È pacifico tra le parti che, senza computare l'assenza del periodo 18.10 – 14.11.2012, alla data del licenziamento impugnato non sarebbe stato superato il periodo di



comporto previsto dall'art. 40 CCNL Gomma e Plastica industria, pacificamente applicato al rapporto.

5. L'ordinanza opposta ha ritenuto provato, in base alla documentazione medica prodotta, che l'infiammazione al II dito della mano destra, causa dell'assenza del periodo 18.10 – 14.11.2012, costituisce ricaduta dell'infortunio sul lavoro; ha pertanto applicato la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, IV co., L. 300/1970 novellato ex L. 92/2012, richiamata dal comma VII della norma in esame.

6. Con il primo motivo di opposizione, deduce che l'art. 39 CCNL Gomma e plastica, nel prevedere per il lavoratore infortunato il *diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica o stabilizzazione*, non esclude dalla computabilità ai fini del periodo di comportamento, previsto dal successivo art. 40, VII co., le ricadute verificatesi successivamente alla cessazione del periodo di inabilità assoluta riconosciuto dall'INAIL, che coincide con il momento di stabilizzazione dei postumi.

Il motivo non è condivisibile, in quanto da un lato la ricaduta costituisce un evento patologico che, per il corso della sua durata, esclude la *guarigione clinica*, e dall'altro l'art. 40, VII co. CCNL, nel prevedere il comportamento ex art. 2110, II co., c.c. per le assenze ascrivibili a *malattia o infortunio non professionale*, conferma l'esclusione della computabilità delle assenze dovute a infortunio sul lavoro.

7. È parimenti infondato il motivo con cui l'opponente deduce la computabilità del periodo *de quo* ai fini del superamento del periodo di comportamento, in quanto si tratterebbe di infortunio imputabile a condotta colposa e negligente del lavoratore; al riguardo, è assorbente rilevare come le circostanze dedotte dalla società datrice di lavoro (aver tentato di effettuare la pulizia manuale di un macchinario senza attenderne l'arresto – cfr. punto 11 del ricorso) non determinano il concorso di a) *presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive*; b) *direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali*; c) *manca di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa*, elementi dai quali consegue la configurabilità di rischio elettivo (così Cass. 4.7.2007 n. 15047).

8. Con l'ultimo motivo di opposizione, deduce che erroneamente l'ordinanza opposta ha ritenuto che l'inabilità temporanea del periodo 18.10 – 14.11.2012 costituisse ricaduta dell'infortunio occorso quattro anni prima.

Sul punto, la C.T.U. medico-legale espletata (relazione dr. depositata in data 17.2.2017) ha concluso che l'infezione al II dito della mano destra, diagnosticata ad in data 15.10.2012 presso l'Ospedale IBN Tofail di Marrakech, e dalla



quale ha avuto origine l'assenza del periodo 18.10 – 14.11.2012, è causalmente riconducibile all'infortunio del 17.8.2008, a seguito del quale il lavoratore ha subito la sub-amputazione della falange distale. La società datrice di lavoro ha contestato tali conclusioni, sostenendo che, stante la genericità della diagnosi, astrattamente ascrivibile a svariate cause, non vi sarebbero elementi dai quali poter desumere che l'infiammazione riscontrata nel 2012 costituisca ricaduta dell'infortunio; sul punto, la relazione peritale, con congrua motivazione, ha evidenziato come gli esiti dell'infortunio abbiano reso necessari, sia prima che dopo il periodo per cui è causa, svariati interventi chirurgici, concludendo che *è del tutto lecito ritenere che una amputazione traumatica, già interessata da processi infettivi, da plurime revisioni chirurgiche (con presumibili, inevitabili, conseguenze, anche di natura cicatriziale, relativamente alle condizioni ed alla integrità dei tessuti cutanei sovrastanti il moncone stesso), da persistente sintomatologia algo-disfunzionale (nonostante gli interventi operatori) per la presenza di neuromi, possa essere interessata da episodi morbosi di natura anche infettiva necessitanti adeguate terapie antibiotiche ed antiinfiammatorie, così come prescritte al periziando dai sanitari marocchini, oltre tutto in assenza di qualsivoglia riferimento, documentale ed anamnestico, ad eventuali ulteriori diverse circostanze e/o eventi in grado di giustificare lo stato patologico accertato.*

Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, alla luce della valutazione del complesso di elementi evidenziato dalla relazione, dai quali si desume la verosimile probabilità (sufficiente ai fini della prova della etiologia professionale - *ex plurimis* Cass. 19.1.2011 n. 1135) della riconducibilità dell'infiammazione all'infortunio subito al II dito della mano destra.

9. Ne consegue che l'assenza del periodo 18.10 – 14.11.2012 non era computabile ai fini del superamento del periodo di comporto, che, pertanto, non si era verificata alla data del licenziamento impugnato; l'opposizione proposta da _____ va pertanto respinta.

Ex art. 91 c.p.c., la soccombente _____ va condannata al pagamento, a favore di _____, delle spese processuali, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 10.3.2014 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), si liquidano come da dispositivo; vanno inoltre poste a carico della società ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da _____ con atto depositato in data 19.4.2016, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:



respinge l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. 92/2012 avverso
l'ordinanza in data 20.3.2016 del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro;
condanna al pagamento, a favore di , delle spese
processuali, liquidate in € 3.972,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP;
pone a carico di le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.

Firenze, 11 maggio 2017

Il Giudice del lavoro

(dr. Vincenzo Nuvoli)

